



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
223	20/07/2023	17	9

Oggetto:

D. Lgs. 152/06 art. 208. Autorizzazione unica per realizzazione ed esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Pagani alla via Fontana - V[^] Traversa n. 3. Ditta DF3 s.r.l. con sede legale nel Comune di Pagani alla via Fontana - V Traversa n. 3.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 8 del 15/01/2019, ha stabilito le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- la ditta **DF3 s.r.l.** (P. Iva 04475710655) con sede legale nel Comune di Pagani alla via Fontana – V Traversa n. 3, in persona dell'Amministratore Giudiziario ***OMISSIS*** (***) ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, in data 15/12/2022 - prot. 0622462, di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di Pagani alla via Fontana – V Traversa n. 3, identificato al Catasto del medesimo Comune al foglio n. 1 particelle nn. 1303 e 1306 su una superficie complessiva di 6.970 mq;

PRESO ATTO delle integrazioni acquisite il 22/02/2023 - prot. 0094628 ed il 20/04/2023 - prot. 0209152;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi tenutasi il 30/05/2023:

- preso atto della valutazione favorevole con prescrizioni dell'ufficio procedente, del parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, del chiarimento fornito dal tecnico progettista circa il parere dell'ARPAC, della nota dell'Ente Idrico Campano;
- acquisito l'assenso, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, degli Enti assenti (Comune di Pagani e ASL Salerno) seppur invitati;
- ha approvato il progetto dell'impianto di che trattasi:
 - a) subordinando il rilascio del decreto autorizzativo all'intero progetto rimodulato e aggiornato con i chiarimenti e integrazioni fornite dalla ditta e riportate nel verbale di Conferenza, in ottemperanza alle richieste fatte dall'ARPAC e dall'Ufficio procedente;
 - b) con prescrizione che entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio la Ditta dovrà effettuare un'indagine fonometrica, redatta da tecnico abilitato, finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che in data 03/07/2023 - prot. 0335932 è stata acquisita la documentazione della ditta DF3 s.r.l. richiesta in Conferenza di Servizi, trasmessa a mezzo PEC in data 30/06/2023 anche a tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza, comprensiva del D.D. n. 46 del 30/06/2023 del Consorzio di Bonifica Integrale del *Nulla Osta provvisorio per i soli fini idraulici allo scarico (Qmax=40,07 l/s) nel diramatore che ha per recapito finale il Canale Fosso Imperatore, delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle coperture dell'opificio di che trattasi;*

TENUTO CONTO che a tutt'oggi nessuna osservazione e rilievo ostativo è pervenuto da parte degli Enti coinvolti nel presente procedimento;

PRESO ATTO che:

- in data 14/07/2023 - prot. 0360731 è stata acquisita dichiarazione del tecnico incaricato dalla ditta, resa ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 59/2018;
- in data 19/07/2023 - prot. 0367867 è pervenuta la dichiarazione dell'Amministratore Giudiziario ***OMISSIS*** (***) in cui dichiara che *“con riferimento all'istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del d. Lgs. 152/06, alla realizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di Pagani alla via Fontana – V Traversa n. 3, si rappresenta che lo scrivente nella sua qualità di Amministratore Giudiziario dell'DF3 ha ricevuto mandato solo per ripristinare l'insediamento produttivo di che trattasi sotto il profilo funzionale ed ambientale e pertanto non ha poteri per quanto attiene la futura fase di esercizio. Per quanto rappresentato, ne perviene che il Responsabile Tecnico per la gestione rifiuti potrà essere nominato solo successivamente ovvero in sede di avviamento e messa in esercizio dell'impianto in questione”;*

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che dal Responsabile autorizzazioni ambientali, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTA l'espressa dichiarazione di regolarità, resa con nota prot. 0367029 del 19/07/20230 dal Responsabile dell'istruttoria, di assenza di conflitto d'interesse per il presente procedimento;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 8/19;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **DF3 s.r.l.** alla realizzazione ed esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di Pagani alla via Fontana – V Traversa n. 3, identificato al Catasto del medesimo Comune al foglio n. 1 particelle nn. 1303 e 1306 su una superficie complessiva di 6.970 mq.

PRECISARE che la presente autorizzazione, ai sensi del comma 12 - art.208 - D. Lgs. 152/2006, ha validità 10 (dieci) anni a partire dal rilascio del presente provvedimento.

STABILIRE che la ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni R13, R12, R3, di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici EER, quantità e volumi riportati nelle tabelle di seguito riportate:

EER	Descrizione	Densità	R13			
			t/mc	mc/g	mc/a	t/g
19.12.04	Plastica e gomma	0,60	136	1896,10	82	1139
15.01.02	Imballaggi in plastica	0,60	238	3460,55	143	2077
TOTALE			374	5356,65	225	3216

EER	Descrizione	Densità	R12			
			t/mc	mc/g	mc/a	t/g
19.12.04	Plastica e gomma	0,60	5,66	1896,10	3,40	1139
15.01.02	Imballaggi in plastica	0,60	10,33	3460,55	6,20	2077
TOTALE			15,99	5356,65	9,60	3216

EER	Descrizione	Densità	R3			
			t/mc	mc/g	mc/a	t/g
19.12.04	Plastica e gomma	0,60	5,66	1896,10	3,40	1139
15.01.02	Imballaggi in plastica	0,60	10,33	3460,55	6,20	2077
TOTALE			15,99	5356,65	9,60	3216

PRENDERE ATTO che il trituratore meccanico, utilizzato per l'operazione R3, ha una capacità di trattamento non superiore di 9,60 ton/g, così come dichiarato in relazione tecnica dal tecnico incaricato.

EVIDENZIARE che:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. n. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV;
- il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06.

STABILIRE che ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5 D. Lgs. 152/06, per ogni lotto di materiale recuperato (EoW) dovrà essere redatta la dichiarazione di conformità (allegata al presente provvedimento) resa dal produttore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

PRECISARE che la dimensione del singolo lotto del materiale End of Waste recuperato della materia plastica è pari a 48 mc corrispondenti a 24 tonnellate.

FARE OBBLIGO alla ditta:

- di trasmettere alla U.O.D. 09 indagine fonometrica, da produrre entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio, redatta da tecnico abilitato a norma di legge finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa;
- di presentare il P.E.I. (Piano di Emergenza Interno) alla Prefettura, ai sensi dell'art. 26 bis dell'Allegato alla Legge n. 132 dell'1/12/2018.

STABILIRE che:

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
- la ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo apposita perizia asseverata, da tecnico abilitato, attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato;
- in uno alla perizia dovrà essere presentata:

a) comunicazione della data di inizio esercizio sottoscritta dal legale rappresentante;

b) nomina ed accettazione del Responsabile Tecnico dell'impianto conforme alla D.G.R. n. 8/2019;

c) polizza fidejussoria conforme alla delibera di Giunta Regionale n. 8/2019 - Parte V.

PRECISARE, altresì, che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuta a presentare un piano di ripristino ambientale, finalizzato a garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area e l'assenza di contaminazioni delle matrici suolo e acque sotterranee.

STABILIRE, inoltre, che l'ARPAC, in occasione della prima visita ispettiva, è tenuta a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, nonché la conformità dell'impianto con il progetto approvato in Conferenza di Servizi.

PRENDERE ATTO che l'attività produttiva di che trattasi prevede lo scarico dei seguenti reflui:

- acque meteoriche di dilavamento piazzali e di copertura, previo trattamento, immesse in un corpo ricettore (diramatore interpodereale) e con recapito finale in corpo idrico superficiale "Canale Fosso Imperatore";
- le acque nere provenienti dai servizi igienici, saranno convogliate in vasca "imhoff" a tenuta stagna con svuotamento periodico da parte di ditte autorizzate allo scopo.

PRENDERE ATTO, altresì, che non sono previsti reflui da acque di processo.

AUTORIZZARE, pertanto, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento piazzali e di copertura, previo trattamento, immesse in un corpo ricettore (diramatore interpodereale) e con recapito finale in corpo idrico superficiale "Canale Fosso Imperatore", con le seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in corpo idrico superficiale". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto fiscale;
3. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
4. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35° C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.*;
 - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
 - d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in corpo idrico superficiale;
 - e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
 - f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
 - g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
 - h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

5. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
6. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Ente Idrico Campano ed all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno entro 10 gg. dalla data di certificazione;
7. l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, le emissioni in atmosfera dell'impianto, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01 e pertanto il quadro emissivo è il seguente:

Punto di emissione	Inquinanti	Classe	Conc.ne (mg/Nmc)	Flusso di massa (kg/h)
E1	Acetaldeide, formaldeide, metilstirene, 2-propenale	II	4,0	0,032
	2-cloro-1,3-butadiene	III	11,5	0,092
	acetone	V	19,0	0,152
E2	Acetaldeide, formaldeide, metilstirene, 2-propenale	II	6,4	0,064
	2-cloro-1,3-butadiene	III	13,2	0,132
	acetone	V	20,0	0,200
E3	Polveri totali	P.to 5	33,3	0,15
E4	Polveri totali	P.to 5	20,0	0,09

- con le seguenti prescrizioni:
 1. il gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al suddetto termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
 3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;

4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
5. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
6. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
7. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
8. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
9. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
10. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
11. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
12. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché il rispetto della specifica normativa in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE a mezzo pec il presente decreto alla ditta **DF3 s.r.l.** al seguente indirizzo: "df3@pec.it".

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Pagani, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, alla Provincia di Salerno, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, all'Ente Idrico Campano, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto alla Casa di Vetro della Regione Campania per la pubblicazione.

Anna Martinoli